

SCELGO INDEX 12

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO INDEX LINKED

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.



SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Compagnia

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (Gruppo Cattolica Assicurazioni).

1.b) Denominazione del contratto

SCELGO INDEX 12.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate all'andamento del Parametro di riferimento.

In caso di vita a scadenza, la Compagnia garantisce comunque il pagamento di un capitale minimo pari al 100% del premio versato

Le prestazioni assicurative sono collegate ad un Parametro di riferimento costituito dall'Indice Nikkei225 (codice Bloomberg: NKY).

1.d) Durata

La durata del presente contratto è determinata in 5 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa un premio unico fissato nel suo ammontare, all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

L'ammontare minimo del premio unico è di 5.000,00 Euro.

Qualora il Contraente intenda effettuare un versamento di importo superiore, l'importo del premio dovrà essere multiplo di 500,00 Euro.

2. Caratteristiche del contratto

Il presente contratto è una polizza assicurativa sulla vita della tipologia "Index Linked" a premio unico di durata prestabilita.

Le prestazioni in caso di vita durante il contratto e a scadenza e la prestazione in caso di morte sono direttamente collegate al valore di un Parametro di riferimento, costituito dall'Indice Nikkei225.

Per far fronte alle prestazioni assicurative la Compagnia investirà il premio, al netto dei costi di acquisizione, emissione ed amministrazione del contratto, in un titolo obbligazionario emesso da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e in uno strumento finanziario derivato emesso da Banco Santander Central Hispano S.A., come analiticamente descritto in Nota Informativa al punto 8 della Sezione C.

La Compagnia, per la copertura del rischio morte dell'Assicurato previsto dal presente contratto, trattiene lo 0,41% del premio versato dai costi di acquisizione, emissione ed amministrazione.

Pertanto non viene applicata alcuna ulteriore trattenuta, rispetto ai costi di cui sopra, sull'importo del premio al momento del versamento, per la copertura del rischio morte dell'Assicurato; di conseguenza, solo i costi indicati nella tabella di cui al punto 10.1.1 della Nota Informativa, riducono l'ammontare delle prestazioni che la Compagnia adempirà in favore del Contraente e/o dei Beneficiari.



3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita	
Pagamento di somme periodiche	In caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di una somma periodica di ammontare predeterminato alla prima e alla seconda ricorrenza annuale del contratto e di eventuali somme periodiche di ammontare variabile alle ricorrenze annuali successive.
Capitale	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.
Prestazione in caso di decesso	
Capitale	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le prestazioni contrattuali sono regolate dagli Artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto la Compagnia garantisce il pagamento di un capitale minimo pari al 100% del premio versato.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

Il rating attribuito all'Ente Emittente il titolo obbligazionario a cui è collegata la prestazione, al 29/01/2007, è Baa1 (Moody's).

Il rating attribuito all'Ente Emittente lo strumento finanziario derivato a cui è collegata la prestazione, al 29/01/2007, è AA- (Standard & Poor's) e Aa3 (Moody's).

Nel corso della durata contrattuale i predetti rating sono pubblicati sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito internet della Compagnia www.cattolicabanche.it.

A carico del contraente gravano i seguenti rischi finanziari:

- Il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- Il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l'assunzione di posizioni su strumenti derivati.

Il rischio cui si espone il Contraente mediante l'assunzione di posizioni nella predetta componente derivata non comporta, a scadenza, alcuna perdita possibile in percentuale al premio versato.

5. Costi e scomposizione del premio

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.**

L'entità dei costi gravanti sui premi riduce l'ammontare delle prestazioni.

Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare gli strumenti finanziari sottostanti il contratto e nella componente di costo.

Scomposizione del premio	Valore percentuale
Titolo Obbligazionario	81,19%
Strumento finanziario derivato	10,81%
Costi di acquisizione, emissione ed amministrazione	8,00% (di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto)
Premio complessivo	100%

6. Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto.

Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

I Rappresentanti Legali
Salvatore La Torre Stefano Longo




NOTA INFORMATIVA

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO INDEX LINKED

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

SEZIONE A – INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

1. Informazioni generali

- a) SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni. Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 0458391111; sito Internet: www.cattolica.it; indirizzo di posta elettronica: bancassicurazionevita@cattolicaassicurazioni.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma.

2. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. risulta:

- la società collocatrice del presente contratto;
- la società emittente il titolo obbligazionario.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

SEZIONE B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. Rischi finanziari

1. La presente Nota Informativa illustra al Contraente le caratteristiche ed i profili di rischio connessi ad una polizza assicurativa

sulla vita della tipologia "Index Linked" a premio unico di durata prestabilita.

Le polizze della tipologia "Index Linked" sono contratti in virtù dei quali le prestazioni della Compagnia sono direttamente collegate al valore di uno o più Parametri di riferimento, costituiti da indici o da strumenti finanziari.

Le prestazioni dovute dalla Compagnia in caso di vita a scadenza del contratto, durante la vigenza dello stesso nonché in caso di morte, sono direttamente collegate all'andamento del Parametro di riferimento e degli Attivi destinati a copertura.

2. In relazione agli Attivi destinati a copertura descritti al punto 8 della Sezione C si precisa che gravano sul Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e obbligazionario, ed in particolare:
 - il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Emittente (**rischio specifico**) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
 - il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

4. Prestazioni assicurative

La durata del presente contratto è determinata in 5 anni.

Gli effetti dello stesso decorreranno dalle ore 24:00 del 6 aprile 2007, alle ore 24:00 del 6 aprile 2012.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, non deve essere inferiore ad anni 18 né superiore ad anni 75.



A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa un premio unico determinato nel suo ammontare, all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, in base a quanto previsto al successivo punto 13 della Sezione E.

Per la copertura del rischio morte dell'Assicurato previsto dal presente contratto, la Compagnia trattiene lo 0,41% del premio versato dai costi di acquisizione, emissione ed amministrazione previsti al punto 10.1.1 della Sezione D.

Pertanto non viene applicata alcuna ulteriore trattenuta, rispetto ai costi di cui sopra, sull'importo del premio al momento del versamento, per la copertura del rischio morte dell'Assicurato; di conseguenza, solo i costi indicati nella tabella di cui al successivo punto 10.1.1, riducono l'ammontare delle prestazioni che la Compagnia adempirà in favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

4.1 Prestazioni assicurative in caso di vita

– Prestazione assicurativa in caso di vita durante il contratto

In caso di vita dell'Assicurato, durante la vigenza del presente contratto, la Compagnia corrisponderà, secondo le modalità indicate al successivo punto 5.1, una cedola annuale di importo fisso alle prime due ricorrenze annuali del contratto, e una eventuale cedola annuale di importo variabile alle ricorrenze annuali successive.

– Prestazione assicurativa in caso di vita a scadenza

In caso di vita dell'Assicurato, alla scadenza del presente contratto, la Compagnia corrisponderà, un capitale il cui importo si determina con le modalità illustrate al successivo punto 5.1.

Indipendentemente dall'andamento del Parametro di riferimento, la Compagnia garantisce la corresponsione di un capitale minimo in caso di vita dell'Assicurato, a scadenza del presente contratto, pari al 100% del premio versato.

4.2 Prestazione assicurativa in caso di morte

In caso di morte dell'Assicurato, prima della scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un capitale, collegato al valore corrente della prestazione (come definito al punto 5.2), il cui importo si determina con le modalità illustrate al successivo punto 5.2.

Alla decorrenza degli effetti del contratto il valore corrente della prestazione sarà pari al premio versato diminuito dei costi di cui al punto 10.1.1 e

di conseguenza sarà pari al 92,00% del premio versato.

Pertanto, è possibile che il capitale in caso di morte (collegato a tale valore corrente) sia inferiore al premio versato.

5. Modalità di calcolo delle Prestazioni assicurative

5.1 Prestazioni in caso di vita

– Prestazione in caso di vita durante il contratto

Alla 1^a e alla 2^a ricorrenza annuale del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà una cedola annuale di importo fisso pari al 5,20% del premio versato.

Alla 3^a, 4^a e 5^a ricorrenza annuale del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà un'eventuale cedola annuale di importo variabile pari al prodotto tra il premio versato ed il maggior valore tra:

- 0,00% (zero);
- la minore tra le performance mensili espresse in valore assoluto, fatte registrare dall'Indice che costituisce il Parametro di riferimento, nelle 12 date di determinazione della performance indicate nella Tabella che segue.

Per ogni periodo di riferimento, le performance mensili si determinano nel modo seguente:

- si rileva il valore di chiusura dell'Indice che costituisce il Parametro di riferimento alle seguenti date:



	1° periodo di riferimento	2° periodo di riferimento	3° periodo di riferimento
Data iniziale	06/04/2009	06/04/2010	06/04/2011
1 ^a data di determinazione	06/05/2009	06/05/2010	06/05/2011
2 ^a data di determinazione	06/06/2009	06/06/2010	06/06/2011
3 ^a data di determinazione	06/07/2009	06/07/2010	06/07/2011
4 ^a data di determinazione	06/08/2009	06/08/2010	06/08/2011
5 ^a data di determinazione	06/09/2009	06/09/2010	06/09/2011
6 ^a data di determinazione	06/10/2009	06/10/2010	06/10/2011
7 ^a data di determinazione	06/11/2009	06/11/2010	06/11/2011
8 ^a data di determinazione	06/12/2009	06/12/2010	06/12/2011
9 ^a data di determinazione	06/01/2010	06/01/2011	06/01/2012
10 ^a data di determinazione	06/02/2010	06/02/2011	06/02/2012
11 ^a data di determinazione	06/03/2010	06/03/2011	06/03/2012
12 ^a data di determinazione	06/04/2010	06/04/2011	06/04/2012

- a partire dalla 1^a data di determinazione fino alla 12^a data di determinazione, si determinano le performance mensili dell'Indice che costituisce il Parametro di riferimento sottraendo una unità al rapporto tra il valore di chiusura rilevato in ciascuna delle date sopra indicate ed il valore di chiusura registrato alla data di determinazione precedente. Per la 1^a data di determinazione, il valore di chiusura registrato alla data precedente è pari al valore rilevato alla data iniziale.

Tutte le performance mensili vengono considerate in valore assoluto, cioè con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo.

Per ogni periodo di riferimento viene selezionata la minore tra le performance mensili, espressa come indicato al punto precedente, fatta registrare dall'Indice che costituisce il Parametro di riferimento nelle date di determinazione.

- **Prestazione in caso di vita a scadenza**

In caso di vita dell'Assicurato, alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto un capitale pari al 100% del premio versato.

Il Parametro di riferimento e gli Attivi destinati a copertura a cui sono collegate le prestazioni assicurative in caso di vita sono analiticamente descritti ai successivi punti 7 e 8 della Sezione C.

Per l'esemplificazione del meccanismo di indicizzazione si rinvia al successivo punto 9.

Le prestazioni di cui al presente contratto sono da considerarsi al lordo degli eventuali oneri fiscali di cui al punto 12 della Sezione D.

5.2 Prestazione in caso di morte

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del presente contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un capitale così determinato:

- in caso di valore corrente della prestazione (come sotto definito) maggiore del premio versato, sarà riconosciuto un importo pari al 100% del valore corrente della prestazione;
- in caso di valore corrente della prestazione minore del premio versato, sarà riconosciuto un importo uguale al valore corrente della prestazione maggiorato di un importo pari al minore dei seguenti valori:
 - a) il 15% del premio versato;
 - b) il premio versato diminuito del valore corrente della prestazione.

Per **valore corrente della prestazione** si intende, fermo quanto sopra previsto, la somma fra:

- il valore corrente del titolo obbligazionario ovvero il premio versato attualizzato per la durata residua del contratto al tasso swap lettera, relativo alla durata pari a quella residua;

- il valore corrente dello strumento finanziario derivato.

L'Ente emittente lo strumento finanziario derivato ne determina il valore corrente.

L'Ente emittente il titolo obbligazionario ne determina il valore corrente.

Il tasso swap è un tasso di interesse che viene determinato sui mercati finanziari internazionali e pubblicato, per le principali scadenze, sui principali quotidiani finanziari e sui circuiti Reuters e Bloomberg.

Qualora non fosse disponibile il tasso per la durata residua esatta, per l'operazione di attualizzazione verrà utilizzato il tasso ottenuto come interpolazione lineare tra i due tassi swap di durata più prossima a quella della vita residua del contratto nel giorno di determinazione del **valore corrente della prestazione**, a seguito della richiesta di riscatto o di prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Con riferimento alle regolamentazioni in materia fra la Compagnia e l'Ente Emittente il titolo obbligazionario, è previsto che qualora alla data di determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario si verificasse una qualunque sospensione delle quotazioni o una qualunque sostanziale limitazione o restrizione alla negoziazione e agli scambi prima dell'orario di chiusura della relativa Borsa («Evento di Turbativa»), il valore corrente del titolo obbligazionario verrà rilevato il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa. In ogni caso tale valore verrà determinato non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di mancata rilevazione.

Il **valore corrente della prestazione** verrà determinato il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Italia Oggi" a partire dal secondo venerdì successivo alla data di determinazione. Qualora il giorno di determinazione non sia un giorno lavorativo, il valore corrente della prestazione verrà determinato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Inoltre, qualora alla data di determinazione del **valore corrente della prestazione** si verificasse una qualunque sospensione delle quotazioni o una qualunque sostanziale limitazione o restrizione alla negoziazione e agli scambi prima dell'orario di chiusura delle relative Borse («Evento di Turbativa»), tale da non consentire la determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario o dello strumento finanziario derivato, il **valore corrente della prestazione** verrà determinato il primo giorno lavorativo

successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa nel quale siano disponibili contemporaneamente il valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato. In ogni caso tale valore verrà determinato non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di mancata determinazione.

Ai fini della determinazione del capitale in caso di decesso, il **valore corrente della prestazione** sarà il primo determinato successivamente alla data di ricezione da parte della Compagnia del certificato di morte dell'Assicurato.

Tuttavia se tra tale data e la data di determinazione non intercorrono almeno 5 giorni lavorativi, il **valore corrente della prestazione** sarà quello relativo alla seconda data di determinazione successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia del certificato di morte dell'Assicurato.

Per data di ricezione si intende la data certificabile tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o conferma del fax trasmesso alla Compagnia.

Il Parametro di riferimento e gli Attivi destinati a copertura a cui è collegata la prestazione in caso di morte sono analiticamente descritti ai successivi punti 7 e 8.

6. Opzioni di contratto

Non sono previste opzioni di contratto.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI

7. Prestazioni Collegate ad un indice azionario

Le prestazioni assicurative sono collegate, con le modalità di indicizzazione indicate al precedente punto 5.1, ad un Parametro di riferimento costituito dall'Indice Nikkei225 (codice Bloomberg: NKY).

NIKKEI 225 è il principale indice rappresentativo dell'andamento della Borsa di Tokyo, è costituito dalla media ponderata dei prezzi dei principali 225 titoli azionari negoziati presso tale borsa. Le azioni che costituiscono l'Indice, alla data del 29/01/2007, sono emesse da società operanti in tutti i settori dell'economia e negoziate presso la Borsa Valori di Tokyo. Il valore dell'Indice viene calcolato da Nihon Keizai Shimbun, Inc. e pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" o su "Milano Finanza" e sui circuiti Reuters e Bloomberg (rilevabile sul circuito Reuters con il codice ".N225", sul circuito Bloomberg con il codice "NKY Index").

Con riferimento alle regolamentazioni in materia fra la Compagnia e l'Agente di Calcolo per il Parametro di riferimento è previsto che Qualora la data di rilevazione non sia un Giorno Lavorativo (come di seguito definito), la data di rilevazione sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di rilevazione originaria.

Inoltre, qualora alla data di rilevazione si verifichi un **Evento di Turbativa** (come di seguito definito), la data di rilevazione sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di rilevazione in cui non si registri la presenza dell'Evento di Turbativa. Nel caso in cui l'Evento di Turbativa si protragga per ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi successivi alla data di rilevazione originaria, allora tale quinto Giorno Lavorativo sarà considerato essere la data di rilevazione indipendentemente dall'Evento di Turbativa e l'Agente di Calcolo per il Parametro di Riferimento effettuerà la relativa rilevazione in tale quinto Giorno Lavorativo in buona fede e secondo i criteri che sarebbero stati utilizzati alla data di rilevazione originaria.

Infine, qualora per motivi indipendenti dalla Compagnia, l'Indice che costituisce il Parametro di riferimento non venisse più rilevato, l'Ente Emittente lo strumento finanziario derivato provvederà ad effettuare gli appropriati interventi relativi al Parametro di riferimento.

Per "**Evento di Turbativa**" si intende qualunque evento al verificarsi del quale l'Agente di Calcolo per il Parametro di Riferimento accerti l'impossibilità di effettuare una data rilevazione nel giorno di rilevazione a causa di eventi quali la sospensione o la limitazione delle negoziazioni (anche causate da variazioni dei prezzi al di là dei limiti consentiti nella relativa borsa di riferimento) in generale, sulla borsa di riferimento o, in particolare, in relazione all'indice che costituisce il Parametro di riferimento ed ogni altro evento

indicato come tale nel contratto relativo allo strumento finanziario derivato.

Giorno Lavorativo: con riferimento all'Indice che costituisce il Parametro di Riferimento, si intende un giorno in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento della loro attività (compresa l'attività relativa ad operazioni in cambi e ai depositi in valuta estera) nel paese di riferimento di ciascun mercato di quotazione.

È facoltà della Compagnia introdurre variazioni al Parametro di riferimento a seguito di modifiche legislative o regolamentari, ovvero di eventi verificatisi nel mercato finanziario che risultino esterni e comunque non imputabili alla Compagnia, ovvero in conseguenza di determinazioni gestionali della Compagnia.

La Compagnia si impegna ad utilizzare un Parametro di riferimento avente le medesime caratteristiche rispetto a quanto regolato nel presente contratto e tale da non determinare alcuna modifica alle prestazioni assicurative di cui agli Art. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia informerà tempestivamente e per iscritto il Contraente circa le eventuali modifiche del Parametro di riferimento, indicando l'evento e le motivazioni che le hanno determinate, ed impegnandosi a mantenere invariate le caratteristiche delle prestazioni contrattuali.

In ogni caso, le suddette modifiche non incidono in alcun modo sulla validità e/o efficacia delle altre clausole del presente contratto, il quale resta in vigore alle medesime condizioni.

Di seguito viene presentato, a titolo esemplificativo, l'andamento storico del Parametro di riferimento negli ultimi 5 anni (periodo coerente con la durata del contratto), o se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile.



Anno 2004 - 2005			
Date di rilevazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto(*)</u>
20/01/2004	11103,10		
20/02/2004	10720,69	-3,4442%	3,4442%
22/03/2004	11318,51	5,5763%	5,5763%
20/04/2004	11952,26	5,5992%	5,5992%
20/05/2004	10862,04	-9,1215%	9,1215%
21/06/2004	11600,16	6,7954%	6,7954%
20/07/2004	11258,37	-2,9464%	2,9464%
20/08/2004	10889,14	-3,2796%	3,2796%
21/09/2004	11080,87	1,7607%	1,7607%
20/10/2004	10882,18	-1,7931%	1,7931%
22/11/2004	10849,39	-0,3013%	0,3013%
20/12/2004	11103,42	2,3414%	2,3414%
20/01/2005	11284,77	1,6333%	1,6333%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,3013%	
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,3013%	

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

fls, ten 

Anno 2005 - 2006			
Date di rilevazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto(*)</u>
20/01/2005	11284,77		
21/02/2005	11651,02	3,2455%	3,2455%
22/03/2005	11841,97	1,6389%	1,6389%
20/04/2005	11088,58	-6,3620%	6,3620%
20/05/2005	11037,29	-0,4625%	0,4625%
20/06/2005	11483,35	4,0414%	4,0414%
20/07/2005	11786,73	2,6419%	2,6419%
22/08/2005	12452,51	5,6486%	5,6486%
20/09/2005	13148,57	5,5897%	5,5897%
20/10/2005	13190,46	0,3186%	0,3186%
21/11/2005	14680,43	11,2958%	11,2958%
20/12/2005	15641,26	6,5450%	6,5450%
20/01/2006	15696,69	0,3544%	0,3544%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,3186%	
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,3186%	

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

fls, ten 

Anno 2006 - 2007			
Date di rilevazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto(*)</u>
20/01/2006	15696,69		
20/02/2006	15437,93	-1,6485%	1,6485%
20/03/2006	16624,80	7,6880%	7,6880%
20/04/2006	17317,53	4,1668%	4,1668%
22/05/2006	15857,87	-8,4288%	8,4288%
20/06/2006	14648,41	-7,6269%	7,6269%
20/07/2006	14946,84	2,0373%	2,0373%
21/08/2006	15969,04	6,8389%	6,8389%
20/09/2006	15718,67	-1,5678%	1,5678%
20/10/2006	16651,63	5,9354%	5,9354%
20/11/2006	15725,94	-5,5592%	5,5592%
20/12/2006	17011,04	8,1718%	8,1718%
22/01/2007	17424,18	2,4287%	2,4287%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		1,5678%	
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		1,5678%	

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

Prospetto dal 20/01/2004 al 22/01/2007

Attenzione: l'andamento passato non è indicativo di quello futuro.

Ipotizzando che il contratto sia stato concluso il 20/01/2002 con scadenza il 20/01/2007 (periodo coerente con la durata del contratto), si riporta di seguito nella Tabella A il trend storico della "Prestazione assicurativa in caso di vita durante il contratto" (di cui al punto 5.1), evidenziando in tal modo la prestazione che si sarebbe potuta ottenere in tale periodo.

Tabella A

ANNO	CEDOLA PERCENTUALE
1° ANNO	5,20% (cedola annuale di importo fisso)
2° ANNO	5,20% (cedola annuale di importo fisso)
3° ANNO	0,3013%
4° ANNO	0,3186%
5° ANNO	1,5678 %

Il valore dell'Indice che costituisce il Parametro di riferimento, è riportato ogni giorno sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e/o sui principali organi di informazione finanziaria internazionale (Reuters, Bloomberg, Financial Times).

8. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia

Le attività acquisite dalla Compagnia a copertura degli impegni assunti sono rappresentate da un titolo obbligazionario e da uno strumento finanziario derivato.

Il titolo obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- Denominazione: "CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA 06/04/2007 – 2012 ZERO COUPON" – Codice ISIN: IT0004180532.
- Valuta: Euro.
- Durata: 5 anni.
- Prezzo di acquisto: Euro 81,19 su base 100.
- Ente Emittente: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. – Corso Giovecca, 108 – 44100 Ferrara – Italia.

fls, ten

f) Rating: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. è in possesso di rating Baa1 (Moody's); il rating è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito internet della Compagnia www.cattolicabanche.it.; di seguito si riporta,

nella Tabella B, la scala di classificazione, relativa ad investimenti a medio – lungo termine, adottata dalle agenzie di rating Standard & Poor's, Fitch e Moody's.

Tabella B

Standard & Poor's	Descrizione	Fitch	Descrizione	Moody's	Descrizione
Categoria Investimento		Categoria Investimento		Categoria Investimento	
AAA	Capacità di pagare gli interessi e rimborzare il capitale estremamente elevata.	AAA	Denota il più basso rischio di credito. Capacità estremamente elevata di adempiere puntualmente agli impegni finanziari; tale capacità non viene alterata da cambiamenti delle condizioni economiche.	Aaa	Obbligazioni con il più basso rischio di investimento: è sicuro il pagamento sia degli interessi sia del capitale in virtù di margini elevati o estremamente stabili. Il mutamento delle condizioni economiche non altera la sicurezza dell'obbligazione.
AA	Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.	AA	Rischio di credito molto basso. Capacità molto elevata di adempiere puntualmente agli impegni finanziari; tale capacità non viene influenzata in modo significativo da cambiamenti delle condizioni economiche.	Aa	Obbligazioni di alta qualità. Hanno un rating minore rispetto ai titoli della categoria precedente in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo esposti a pericoli maggiori.
A	Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.	A	Rischio di credito basso. Capacità elevata di adempiere puntualmente agli impegni finanziari; tale capacità è maggiormente sensibile ai cambiamenti delle circostanze o delle condizioni economiche rispetto ai casi di rating più elevati.	A	Obbligazioni di qualità medio – alta. Gli elementi che garantiscono il capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi di rimanere tali anche in futuro.

f. s. t. u.

BBB	Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.	BBB	Attualmente l'aspettativa di rischio di credito è bassa. La capacità di adempiere puntualmente agli impegni finanziari è considerata adeguata, ma cambiamenti delle circostanze o delle condizioni economiche potrebbero alterare in misura maggiore questa capacità. Questa è la categoria di investimento più bassa.	Baa	Obbligazioni di qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma non altrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative sia di investimento.
Categoria Speculativa		Categoria Speculativa		Categoria Speculativa	
BB	Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.	BB	Esiste la possibilità di rischio di credito, in modo particolare a seguito di una sfavorevole evoluzione del contesto economico.	Ba	Obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi; nel lungo periodo non possono dirsi garantite bene. La garanzia di interessi e capitale è limitata e può venire meno nel caso di future condizioni economiche sfavorevoli.
B	Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.	B	Rischio di credito significativo, ma permane un limitato margine di sicurezza; attualmente in grado di adempiere agli impegni finanziari ma tale capacità è influenzata dal perdurare di un contesto economico e di settore favorevoli.	B	Obbligazioni che non possono definirsi investimenti desiderabili. La garanzia di interessi e capitale o il puntuale assolvimento di altre condizioni del contratto sono piccole nel lungo periodo.

flor

CCC	Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.	CCC, CC, C	Alto rischio di insolvenza; la capacità di adempiere agli impegni finanziari dipende significativamente dall'esistenza di un contesto economico e di settori favorevoli. Il rating "CC" indica che l'insolvenza appare probabile; il rating "C" segnala un'imminente insolvenza.	Caa	Obbligazioni di bassa qualità: possono risultare inadempienti o possono esserci elementi di pericolo con riguardo al capitale o agli interessi.
CC	Al presente estrema vulnerabilità.			Ca	Obbligazioni altamente speculative: sono spesso inadempienti o scontano altre marcate perdite.
C	E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.			C	Obbligazioni con prospettive estremamente basse di pagamento.
D	Situazione di insolvenza.	DDD, DD, D	Situazione di insolvenza nei confronti di alcune o di tutte le obbligazioni. Tripla D evidenzia la possibilità di ripresa anche senza un processo di riorganizzazione. "DD" e "D" generalmente intraprendono un processo di riassetto o liquidazione. Il rating "DD" denota, rispetto a "D", una capacità di adempiere ad una quota maggiore delle obbligazioni in essere.		

florini 

<p>Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating.</p>	<p>Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating.</p>	<p>Nota: i rating da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio all'interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore)</p>
---	---	--

- g) Autorità di Vigilanza: Banca d'Italia esercita nei confronti di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., Ente Emittente il titolo obbligazionario, attività di vigilanza prudenziale ai fini di stabilità.
- h) Mercato di quotazione: titolo non quotato; l'Ente emittente il titolo obbligazionario, ne determina il valore corrente.
- i) Fonte Informativa: la somma (valore corrente della prestazione) del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato verrà determinata il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese e pubblicata giornalmente, congiuntamente al rating degli Enti emittenti, sul quotidiano "Italia Oggi" a partire dal secondo venerdì successivo alla data di determinazione; le medesime informazioni nonché la denominazione degli Enti emittenti verranno pubblicate sul sito internet della Compagnia www.cattolicabanche.it.
- j) Tasso annuo di rendimento effettivo lordo: 4,241%.

Le suddette informazioni si riferiscono alla data del 29 gennaio 2007.

Lo strumento finanziario derivato presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Denominazione: "Swing option on Nikkei 225"; tipologia: opzione OTC.
- b) Valuta: Euro.
- c) Durata: 5 anni.
- d) Prezzo di acquisto: Euro 10,81 su base 100.
- e) Ente Emittente: Banco Santander Central Hispano S.A. - Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander (Spagna).
- f) Rating: Banco Santander Central Hispano S.A. è in possesso di rating AA- (Standard & Poor's) e Aa3 (Moody's); il rating, è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito internet della Compagnia www.cattolicabanche.it; la scala di classificazione, relativa ad investimenti a medio – lungo termine, adottata dalle agenzie di rating Moody's, Standard and Poor's e Fitch, è riportata nella precedente tabella B.

- g) Autorità di Vigilanza: Banco De España - Alcalá 50 - 28014 Madrid (Spagna) esercita nei confronti di Banco Santander Central Hispano S.A., Ente Emittente lo strumento finanziario derivato, attività di vigilanza prudenziale ai fini di stabilità.
- h) Mercato di quotazione: strumento finanziario derivato non quotato; l'Ente Emittente lo strumento finanziario derivato, ne determina il valore corrente.
- i) Fonte Informativa: la somma (valore corrente della prestazione) del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato verrà determinata il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese e pubblicata giornalmente, congiuntamente al rating degli Enti emittenti, sul quotidiano "Italia Oggi" a partire dal secondo venerdì successivo alla data di determinazione; le medesime informazioni nonché la denominazione degli Enti emittenti verranno pubblicate sul sito internet della Compagnia www.cattolicabanche.it.
- j) Criterio di indicizzazione: il criterio di indicizzazione è analiticamente descritto al precedente punto 5.1.
- k) Rischio di investimento: il rischio cui si espone il Contraente mediante l'assunzione di posizioni nella predetta componente derivata non comporta, a scadenza, alcuna perdita possibile in percentuale al premio versato.

Le suddette informazioni si riferiscono alla data del 29 gennaio 2007.



9. Esempificazioni dell'andamento delle prestazioni

Attenzione: gli esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

Prestazioni assicurative in caso di vita

Prestazione assicurativa in caso di vita durante il contratto – 1^a ipotesi

Si ipotizza un premio versato di 10.000,00 Euro.

In caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà una cedola pari a:

- (10.000,00 Euro x **5,20%**) = 520,00 Euro per la 1^a ricorrenza annuale del contratto
- (10.000,00 Euro x **5,20%**) = 520,00 Euro per la 2^a ricorrenza annuale del contratto

Alla 3^a, 4^a e 5^a ricorrenza annuale, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà un'eventuale cedola annuale così determinata:

1° periodo di riferimento			
Date di determinazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto(*)</u>
Data iniziale	17436,79		
1 ^a data di determinazione	17520,00	0,4772%	0,4772%
2 ^a data di determinazione	17850,00	1,8836%	1,8836%
3 ^a data di determinazione	18050,00	1,1204%	1,1204%
4 ^a data di determinazione	17450,00	-3,3241%	3,3241%
5 ^a data di determinazione	17200,00	-1,4327%	1,4327%
6 ^a data di determinazione	17000,00	-1,1628%	1,1628%
7 ^a data di determinazione	16500,00	-2,9412%	2,9412%
8 ^a data di determinazione	17800,00	7,8788%	7,8788%
9 ^a data di determinazione	18900,00	6,1798%	6,1798%
10 ^a data di determinazione	17000,00	-10,0529%	10,0529%
11 ^a data di determinazione	16000,00	-5,8824%	5,8824%
12 ^a data di determinazione	17000,00	6,2500%	6,2500%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,4772%	
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,4772%	
La cedola annuale corrisposta sarà pari a:	10.000,00 Euro x 0,4772% = 47,72 Euro		

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

fls, ten

2° periodo di riferimento			
Date di determinazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto(*)</u>
Data iniziale	17000,00		
1 ^a data di determinazione	18500,00	8,8235%	8,8235%
2 ^a data di determinazione	17950,00	-2,9730%	2,9730%
3 ^a data di determinazione	18060,00	0,6128%	0,6128%
4 ^a data di determinazione	18650,00	3,2669%	3,2669%
5 ^a data di determinazione	19250,00	3,2172%	3,2172%
6 ^a data di determinazione	19810,00	2,9091%	2,9091%
7 ^a data di determinazione	19100,00	-3,5840%	3,5840%
8 ^a data di determinazione	19000,00	-0,5236%	0,5236%
9 ^a data di determinazione	18850,00	-0,7895%	0,7895%
10 ^a data di determinazione	19420,00	3,0239%	3,0239%
11 ^a data di determinazione	19930,00	2,6262%	2,6262%
12 ^a data di determinazione	19210,00	-3,6126%	3,6126%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>	0,5236%		
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>	0,5236%		
La cedola annuale corrisposta sarà pari a:	10.000,00 Euro x 0,5236% = 52,36 Euro		

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

fls, ten 

3° periodo di riferimento			
Date di determinazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto(*)</u>
Data iniziale	19210,00		
1 ^a data di determinazione	18510,00	-3,6439%	3,6439%
2 ^a data di determinazione	18750,00	1,2966%	1,2966%
3 ^a data di determinazione	18230,00	-2,7733%	2,7733%
4 ^a data di determinazione	18040,00	-1,0422%	1,0422%
5 ^a data di determinazione	17750,00	-1,6075%	1,6075%
6 ^a data di determinazione	17840,00	0,5070%	0,5070%
7 ^a data di determinazione	18700,00	4,8206%	4,8206%
8 ^a data di determinazione	19320,00	3,3155%	3,3155%
9 ^a data di determinazione	19930,00	3,1573%	3,1573%
10 ^a data di determinazione	20150,00	1,1039%	1,1039%
11 ^a data di determinazione	21500,00	6,6998%	6,6998%
12 ^a data di determinazione	20850,00	-3,0233%	3,0233%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>	0,5070%		
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>	0,5070%		
La cedola annuale corrisposta sarà pari a:	10.000,00 Euro x 0,5070% = 50,70 Euro		

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

fls, ten 

Prestazione assicurativa in caso di vita durante il contratto – 2^a Ipotesi

Si ipotizza un premio versato di 10.000,00 Euro.

In caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà una cedola pari a:

- (10.000,00 Euro x **5,20%**) = 520,00 Euro per la 1^a ricorrenza annuale del contratto
- (10.000,00 Euro x **5,20%**) = 520,00 Euro per la 2^a ricorrenza annuale del contratto

Alla 3^a, 4^a e 5^a ricorrenza annuale, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà un'eventuale cedola annuale così determinata:

1° periodo di riferimento			
Date di determinazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto</u>(*)
Data iniziale	17436,79		
1 ^a data di determinazione	17680,00	1,3948%	1,3948%
2 ^a data di determinazione	18250,00	3,2240%	3,2240%
3 ^a data di determinazione	18360,00	0,6027%	0,6027%
4 ^a data di determinazione	17200,00	-6,3181%	6,3181%
5 ^a data di determinazione	17540,00	1,9767%	1,9767%
6 ^a data di determinazione	17580,00	0,2281%	0,2281%
7 ^a data di determinazione	17690,00	0,6257%	0,6257%
8 ^a data di determinazione	18990,00	7,3488%	7,3488%
9 ^a data di determinazione	17630,00	-7,1617%	7,1617%
10 ^a data di determinazione	17250,00	-2,1554%	2,1554%
11 ^a data di determinazione	17010,00	-1,3913%	1,3913%
12 ^a data di determinazione	17650,00	3,7625%	3,7625%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,2281%	
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,2281%	
La cedola annuale corrisposta sarà pari a:		10.000,00 Euro x 0,2281% = 22,81 Euro	

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

2° periodo di riferimento			
Date di determinazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto(*)</u>
Data iniziale	17650,00		
1 ^a data di determinazione	18520,00	4,9292%	4,9292%
2 ^a data di determinazione	19400,00	4,7516%	4,7516%
3 ^a data di determinazione	19010,00	-2,0103%	2,0103%
4 ^a data di determinazione	18430,00	-3,0510%	3,0510%
5 ^a data di determinazione	18470,00	0,2170%	0,2170%
6 ^a data di determinazione	18680,00	1,1370%	1,1370%
7 ^a data di determinazione	17670,00	-5,4069%	5,4069%
8 ^a data di determinazione	18140,00	2,6599%	2,6599%
9 ^a data di determinazione	18260,00	0,6615%	0,6615%
10 ^a data di determinazione	17750,00	-2,7930%	2,7930%
11 ^a data di determinazione	18110,00	2,0282%	2,0282%
12 ^a data di determinazione	18320,00	1,1596%	1,1596%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>	0,2170%		
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>	0,2170%		
La cedola annuale corrisposta sarà pari a:	10.000,00 Euro x 0,2170% = 21,70 Euro		

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

fls, ten 

3° periodo di riferimento			
Date di determinazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto(*)</u>
Data iniziale	18320,00		
1 ^a data di determinazione	19250,00	5,0764%	5,0764%
2 ^a data di determinazione	19370,00	0,6234%	0,6234%
3 ^a data di determinazione	19010,00	-1,8585%	1,8585%
4 ^a data di determinazione	18500,00	-2,6828%	2,6828%
5 ^a data di determinazione	18780,00	1,5135%	1,5135%
6 ^a data di determinazione	19450,00	3,5676%	3,5676%
7 ^a data di determinazione	20950,00	7,7121%	7,7121%
8 ^a data di determinazione	19880,00	-5,1074%	5,1074%
9 ^a data di determinazione	19410,00	-2,3642%	2,3642%
10 ^a data di determinazione	19370,00	-0,2061%	0,2061%
11 ^a data di determinazione	19950,00	2,9943%	2,9943%
12 ^a data di determinazione	20110,00	0,8020%	0,8020%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,2061%	
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,2061%	
La cedola annuale corrisposta sarà pari a:	10.000,00 Euro x 0,2061% = 20,61 Euro		

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

fls, ten 

Prestazione assicurativa in caso di vita durante il contratto – 3^a Ipotesi

Si ipotizza un premio versato di 10.000,00 Euro.

In caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà una cedola pari a:

- (10.000,00 Euro x **5,20%**) = 520,00 Euro per la 1^a ricorrenza annuale del contratto
- (10.000,00 Euro x **5,20%**) = 520,00 Euro per la 2^a ricorrenza annuale del contratto

Alla 3^a, 4^a e 5^a ricorrenza annuale, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà un'eventuale cedola annuale così determinata:

1° periodo di riferimento			
Date di determinazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto</u>(*)
Data iniziale	17436,79		
1 ^a data di determinazione	17650,00	1,2228%	1,2228%
2 ^a data di determinazione	17540,00	-0,6232%	0,6232%
3 ^a data di determinazione	17110,00	-2,4515%	2,4515%
4 ^a data di determinazione	16830,00	-1,6365%	1,6365%
5 ^a data di determinazione	17450,00	3,6839%	3,6839%
6 ^a data di determinazione	17910,00	2,6361%	2,6361%
7 ^a data di determinazione	17920,00	0,0558%	0,0558%
8 ^a data di determinazione	17770,00	-0,8371%	0,8371%
9 ^a data di determinazione	17930,00	0,9004%	0,9004%
10 ^a data di determinazione	18250,00	1,7847%	1,7847%
11 ^a data di determinazione	18970,00	3,9452%	3,9452%
12 ^a data di determinazione	19230,00	1,3706%	1,3706%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,0558%	
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,0558%	
La cedola annuale corrisposta sarà pari a:		10.000,00 Euro x 0,0558% = 5,58 Euro	

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

2° periodo di riferimento			
Date di determinazione	Valori di chiusura	Performance mensili	Performance mensili in valore assoluto(*)
Data iniziale	19230,00		
1 ^a data di determinazione	19450,00	1,1440%	1,1440%
2 ^a data di determinazione	19970,00	2,6735%	2,6735%
3 ^a data di determinazione	20650,00	3,4051%	3,4051%
4 ^a data di determinazione	20990,00	1,6465%	1,6465%
5 ^a data di determinazione	21000,00	0,0476%	0,0476%
6 ^a data di determinazione	20980,00	-0,0952%	0,0952%
7 ^a data di determinazione	19850,00	-5,3861%	5,3861%
8 ^a data di determinazione	19440,00	-2,0655%	2,0655%
9 ^a data di determinazione	18990,00	-2,3148%	2,3148%
10 ^a data di determinazione	19010,00	0,1053%	0,1053%
11 ^a data di determinazione	19730,00	3,7875%	3,7875%
12 ^a data di determinazione	20110,00	1,9260%	1,9260%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,0476%	
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,0476%	
La cedola annuale corrisposta sarà pari a:		10.000,00 Euro x 0,0476% = 4,76 Euro	

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

fls, ten 

3° periodo di riferimento			
Date di determinazione	Valori di chiusura	<u>Performance mensili</u>	<u>Performance mensili in valore assoluto(*)</u>
Data iniziale	20110,00		
1 ^a data di determinazione	20880,00	3,8289%	3,8289%
2 ^a data di determinazione	21150,00	1,2931%	1,2931%
3 ^a data di determinazione	21650,00	2,3641%	2,3641%
4 ^a data di determinazione	21640,00	-0,0462%	0,0462%
5 ^a data di determinazione	20980,00	-3,0499%	3,0499%
6 ^a data di determinazione	20440,00	-2,5739%	2,5739%
7 ^a data di determinazione	20260,00	-0,8806%	0,8806%
8 ^a data di determinazione	20870,00	3,0109%	3,0109%
9 ^a data di determinazione	21120,00	1,1979%	1,1979%
10 ^a data di determinazione	21100,00	-0,0947%	0,0947%
11 ^a data di determinazione	21110,00	0,0474%	0,0474%
12 ^a data di determinazione	21290,00	0,8527%	0,8527%
La minima tra le <u>Performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,0462%	
Cedola percentuale pari al maggior valore tra: - 0,00%; - la minore tra le <u>performance mensili</u> espresse in <u>valore assoluto</u>		0,0462%	
La cedola annuale corrisposta sarà pari a:		10.000,00 Euro x 0,0462% = 4,62 Euro	

(*) Le Performance sono considerate con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo

fls, ten 

Prestazione assicurativa in caso di vita a scadenza del contratto

- Premio versato: 10.000,00 Euro.
- In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà un capitale pari al 100% del premio versato (capitale a scadenza: 10.000,00 Euro).

Prestazione assicurativa in caso di morte

Prestazione assicurativa in caso di morte – 1^a ipotesi

- Premio versato = 10.000,00 Euro.
- Valore corrente della prestazione determinato successivamente alla data di ricezione della documentazione completa in caso di decesso = 102%.
- Prestazione in caso di morte = 10.000,00 Euro x 102% = 10.200,00 Euro.

Prestazione assicurativa in caso di morte – 2^a ipotesi

- Premio versato = 10.000,00 Euro.
 - Valore corrente della prestazione determinato successivamente alla data di ricezione della documentazione completa in caso di decesso = 85%.
 - Prestazione in caso di morte = (10.000,00 Euro x 85%) + (10.000,00 Euro x 15%) = 10.000,00 Euro.
- In questo caso il 15% del premio versato e il premio versato diminuito del valore corrente della prestazione coincidono. La stessa prestazione in caso di morte, quindi, si sarebbe potuta ottenere nel modo seguente: (10.000,00 Euro x 85%) + [10.000,00 Euro – (10.000,00 Euro x 85%)] = 10.000,00 Euro.

Prestazione assicurativa in caso di morte – 3^a ipotesi

- Premio versato = 10.000,00 Euro.
- Valore corrente della prestazione determinato successivamente alla data di ricezione della documentazione completa in caso di decesso = 80%.
- Prestazione in caso di morte = (10.000,00 Euro x 80%) + (10.000,00 Euro x 15%) = 9.500,00 Euro.

SEZIONE D – INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

10. Costi

10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, emissione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio.

I costi gravanti sul premio sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella C

Costi gravanti sul premio
8,00% del premio versato a titolo di costi di acquisizione, emissione ed amministrazione (di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto).

La Compagnia, per la copertura del rischio morte dell'Assicurato previsto dal presente contratto, trattiene lo 0,41% del premio versato dai costi di acquisizione, emissione ed amministrazione.

10.1.2 Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dal valore corrente della prestazione, (come definito al punto 5.2 della Sezione B), e sono pari al 2,00% dello stesso.

11. Scomposizione del premio

La scomposizione, in termini percentuali, del premio versato nei singoli elementi che lo compongono è rappresentata nella tabella che segue.

Tabella D

Scomposizione del premio	Valore percentuale
Titolo Obbligazionario	81,19%
Strumento finanziario derivato	10,81%
Costi di acquisizione, emissione ed amministrazione	8,00% (di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto)
Premio complessivo	100%

12. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

E' prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Nel presente contratto il premio relativo alla copertura caso morte dell'Assicurato è pari allo 0,41% del premio versato ed è da considerarsi detraibile.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- *prestazioni erogate in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento della erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta);

SEZIONE E – ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

13. Modalità di perfezionamento del contratto e di versamento dei premi

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalla data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza.

Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Canali – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013203, Fax 0458372316.

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifici il decesso del Contraente ovvero dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il premio minimo è pari a 5.000,00 Euro. Qualora il Contraente effettui un versamento di importo superiore, l'importo del premio dovrà essere multiplo di 500,00 Euro.

Il pagamento del premio unico viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

14. Diritto di riscatto

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod.civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto.

In tal caso la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto è pari al valore corrente della prestazione, come definito al punto 5.2 della Sezione B, al netto dei costi per riscatto di cui al punto 10.1.2 della Sezione D.

La Compagnia, al fine di permettere al Contraente di seguire l'andamento delle prestazioni assicurative, determinerà il valore corrente della prestazione il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese e provvederà giornalmente alla sua pubblicazione sul quotidiano "Italia Oggi" a partire dal secondo venerdì successivo alla data di determinazione.

Inoltre, qualora il giorno di determinazione non sia un giorno lavorativo, il valore corrente della

prestazione verrà determinato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora alla data di determinazione del valore corrente della prestazione si verificasse una qualunque sospensione delle quotazioni o una qualunque sostanziale limitazione o restrizione alla negoziazione e agli scambi prima dell'orario di chiusura delle relative Borse («Evento di Turbativa»), tale da non consentire la determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario o dello strumento finanziario derivato, il **valore corrente della prestazione** verrà determinato il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa nel quale siano disponibili contemporaneamente il valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato. In ogni caso tale valore verrà determinato non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di mancata determinazione.

Ai fini della determinazione del valore di riscatto, il **valore corrente della prestazione** sarà il primo determinato successivamente alla data di ricezione della documentazione completa in caso di riscatto, di cui all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione. Tuttavia se tra tale data e la data di determinazione non intercorrono almeno 5 giorni lavorativi, il **valore corrente della prestazione** sarà quello relativo alla seconda data di determinazione successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa di cui sopra. Per data di ricezione si intende la data certificabile tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o conferma del fax trasmesso alla Compagnia.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Canali – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013203, Fax 0458372316.

La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società

Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

In caso di deprezzamento del valore degli Attivi destinati a copertura, di cui al punto 8 della Sezione C, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al premio versato.**

In particolare - poiché alla decorrenza degli effetti del contratto il valore corrente della prestazione sarà pari al premio versato diminuito dei costi di cui al punto 10.1.1, e di conseguenza sarà pari al 92,00% del premio versato - è possibile che il valore di riscatto, collegato a tale valore corrente, sia inferiore al premio versato.

Esemplificazioni del valore di riscatto

Valore di riscatto – 1ª Ipotesi

- Premio versato: 10.000,00 Euro.
- Valore corrente della prestazione determinato successivamente alla data di ricezione della documentazione completa in caso di riscatto: 102%.
- Valore di riscatto: $(102\% \times 10.000,00 \text{ Euro}) - (102\% \times 10.000,00 \text{ Euro} \times 2,0\%) = 9.996,00 \text{ Euro}$.

Valore di riscatto – 2ª Ipotesi

- Premio versato: 10.000,00 Euro.
- Valore corrente della prestazione determinato successivamente alla data di ricezione della documentazione completa in caso di riscatto: 85%.
- Valore di riscatto: $(85\% \times 10.000,00 \text{ Euro}) - (85\% \times 10.000,00 \text{ Euro} \times 2,0\%) = 8.330,00 \text{ Euro}$.

Valore di riscatto – 3ª Ipotesi

- Premio versato: 10.000,00 Euro.
- Valore corrente della prestazione determinato successivamente alla data di ricezione della documentazione completa in caso di riscatto: 80%.
- Valore di riscatto: $(80\% \times 10.000,00 \text{ Euro}) - (80\% \times 10.000,00 \text{ Euro} \times 2,0\%) = 7.840,00 \text{ Euro}$.

15. Revoca della proposta

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio



Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande,
16 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

16. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

La Compagnia tratterrà i costi sostenuti per l'emissione del contratto di cui al punto 10.1.1, pari a 25,00 Euro.

17. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione dei rimborsi e delle prestazioni

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia

maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In alternativa la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione da parte dello sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il pagamento della cedola annuale di importo fisso avviene entro i 30 giorni successivi alle prime due ricorrenze annuali del contratto. Il pagamento delle successive eventuali cedole annuali di importo variabile avviene entro i 30 giorni successivi alla relativa ricorrenza annuale del contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari. Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

18. Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

19. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.

21. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione –
Società Cooperativa
Servizio Clienti
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Telefono 045/8391622
Fax 045/8391131
E-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it



Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. Variazioni contrattuali - Informativa in corso di contratto

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'ISVAP, con evidenza degli effetti sul contratto.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto -entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia - la propria decisione tramite fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In mancanza di comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- valore del premio versato alla data di conclusione del contratto;
- dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento;
- indicazione del valore del Parametro di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché indicazione del valore degli Attivi destinati a

copertura al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

- valore della prestazione garantita di cui al punto 5.1.

La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente qualora, in corso di contratto, le variazioni del Parametro di riferimento e degli Attivi destinati a copertura degli impegni assunti determinino una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

23. Norme a favore del Contraente

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I Rappresentanti Legali
Salvatore La Torre Stefano Longo



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO INDEX LINKED

Art. 1 – Oggetto.

A fronte del versamento di un premio unico, il presente contratto garantisce, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 11.

Nel caso di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza del presente contratto, la Compagnia corrisponderà invece un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 12.

Durante la vita del contratto, e in caso di vita dell'Assicurato, è prevista la corresponsione, con le modalità indicate al successivo Art. 11, di una cedola annuale di importo fisso alle prime due ricorrenze annuali del contratto, e di una eventuale cedola annuale di importo variabile alle ricorrenze annuali successive.

Art. 2 - Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti.

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalla data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.

Art. 3 - Revoca della proposta.

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 - Diritto di recesso.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

La Compagnia tratterà i costi sostenuti per l'emissione del contratto di cui all'Art. 6.1.1, pari a 25,00 Euro.

Art. 5 - Il premio e le modalità di versamento.

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il premio minimo è pari a 5.000,00 Euro.

Qualora il Contraente effettui un versamento di importo superiore, l'importo del premio dovrà essere multiplo di 500,00 Euro.

Il pagamento del premio unico viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Art. 6 – Costi

6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, emissione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio.

I costi gravanti sul premio sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella A

Costi gravanti sul premio
8,00% del premio versato a titolo di costi di acquisizione, emissione ed amministrazione (di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto).

La Compagnia, per la copertura del rischio morte dell'Assicurato previsto dal presente contratto, trattiene lo 0,41% del premio versato dai costi di acquisizione, emissione ed amministrazione.

6.1.2 Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dal valore corrente della prestazione, (come definito all'Art. 12), e sono pari al 2,00% dello stesso.

Art. 7 – Effetti e durata.

La durata del presente contratto è determinata in 5 anni.

Gli effetti del presente contratto decorreranno dalle ore 24:00 del 6 aprile 2007 alle ore 24:00 del 6 aprile 2012.

Art. 8 - Requisiti soggettivi.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, non deve essere inferiore ad anni 18 né superiore ad anni 75.

Art. 9 – Prestazioni Collegate ad un paniere di indici azionari

Le prestazioni assicurative sono collegate, con le modalità di indicizzazione indicate all'Art. 11, ad un Parametro di riferimento costituito dall'Indice Nikkei225 (codice Bloomberg: NKY).

NIKKEI 225 è il principale indice rappresentativo dell'andamento della Borsa di Tokyo, è costituito dalla media ponderata dei prezzi dei principali 225 titoli azionari negoziati presso tale borsa. Le azioni che costituiscono l'Indice, alla data del 29/01/2007, sono emesse da società operanti in tutti i settori dell'economia e negoziate presso la Borsa Valori di Tokyo. Il valore dell'Indice viene calcolato da Nihon Keizai Shimbun, Inc. e pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" o su "Milano Finanza" e sui circuiti Reuters e Bloomberg (rilevabile sul circuito Reuters con il codice ".N225", sul circuito Bloomberg con il codice "NKY Index").

Con riferimento alle regolamentazioni in materia fra la Compagnia e l'Agente di Calcolo per il Parametro di riferimento è previsto che Qualora la data di rilevazione non sia un Giorno Lavorativo (come di seguito definito), la data di rilevazione sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo

immediatamente successivo alla data di rilevazione originaria.

Inoltre, qualora alla data di rilevazione si verifichi un **Evento di Turbativa** (come di seguito definito), la data di rilevazione sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di rilevazione in cui non si registri la presenza dell'Evento di Turbativa. Nel caso in cui l'Evento di Turbativa si protragga per ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi successivi alla data di rilevazione originaria, allora tale quinto Giorno Lavorativo sarà considerato essere la data di rilevazione indipendentemente dall'Evento di Turbativa e l'Agente di Calcolo per il Parametro di Riferimento effettuerà la relativa rilevazione in tale quinto Giorno Lavorativo in buona fede e secondo i criteri che sarebbero stati utilizzati alla data di rilevazione originaria.

Infine, qualora per motivi indipendenti dalla Compagnia, l'Indice che costituisce il Parametro di riferimento non venisse più rilevato, l'Ente Emittente lo strumento finanziario derivato provvederà ad effettuare gli appropriati interventi relativi al Parametro di riferimento.

Per "**Evento di Turbativa**" si intende qualunque evento al verificarsi del quale l'Agente di Calcolo per il Parametro di Riferimento accerti l'impossibilità di effettuare una data rilevazione nel giorno di rilevazione a causa di eventi quali la sospensione o la limitazione delle negoziazioni (anche causate da variazioni dei prezzi al di là dei limiti consentiti nella relativa borsa di riferimento) in generale, sulla borsa di riferimento o, in particolare, in relazione all'indice che costituisce il Parametro di riferimento ed ogni altro evento indicato come tale nel contratto relativo allo strumento finanziario derivato.

Giorno Lavorativo: con riferimento all'Indice che costituisce il Parametro di Riferimento, si intende un giorno in cui le banche commerciali sono aperte per lo svolgimento della loro attività (compresa l'attività relativa ad operazioni in cambi e ai depositi in valuta estera) nel paese di riferimento di ciascun mercato di quotazione.

È facoltà della Compagnia introdurre variazioni al Parametro di riferimento a seguito di modifiche legislative o regolamentari, ovvero di eventi verificatisi nel mercato finanziario che risultino esterni e comunque non imputabili alla Compagnia, ovvero in conseguenza di determinazioni gestionali della Compagnia.

La Compagnia si impegna ad utilizzare un Parametro di riferimento avente le medesime caratteristiche rispetto a quanto regolato nel

presente Contratto e tale da non determinare alcuna modifica alle prestazioni assicurative di cui agli Art. 11 e 12.

La Compagnia informerà tempestivamente e per iscritto il Contraente circa le eventuali modifiche del Parametro di riferimento, indicando l'evento e le motivazioni che le hanno determinate ed impegnandosi a mantenere invariate le caratteristiche delle prestazioni contrattuali.

In ogni caso, le suddette modifiche non incidono in alcun modo sulla validità e/o efficacia delle altre clausole del presente contratto, il quale resta in vigore alle medesime condizioni.

Art. 10 – Attivi a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia

Per far fronte alle prestazioni assicurative la Compagnia investirà il premio, al netto dei costi di acquisizione, emissione ed amministrazione, in un titolo obbligazionario emesso da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e in uno strumento finanziario derivato emesso da Banco Santander Central Hispano S.A..

La denominazione del titolo obbligazionario è: "CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA 06/04/2007-2012 ZERO COUPON"- Codice ISIN: IT0004180532, ed il prezzo di acquisto dello stesso è pari a Euro 81,19 su base 100.

La denominazione dello strumento finanziario derivato è "Swing option on Nikkei 225" ed il prezzo di acquisto dello stesso è pari a Euro 10,81 su base 100.

La durata del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato è determinata in 5 anni.

Le informazioni di cui sopra si riferiscono alla data del 29 gennaio 2007.

Gli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia sono analiticamente descritti in Nota Informativa al punto 8 della Sezione C.

Art. 11 – Prestazioni assicurative in caso di vita

– Prestazione assicurativa in caso di vita durante il contratto

Alla 1^a e alla 2^a ricorrenza annuale del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà una cedola annuale di importo fisso pari al 5,20% del premio versato.

Alla 3^a, 4^a e 5^a ricorrenza annuale del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà un'eventuale cedola annuale di importo variabile pari al prodotto tra il premio versato ed il maggior valore tra:

- 0,00% (zero);
- la minore tra le performance mensili espresse in valore assoluto, fatte registrare dall'Indice che costituisce il Parametro di riferimento, nelle 12 date di determinazione della performance indicate nella Tabella che segue.

Per ogni periodo di riferimento, le performance mensili si determinano nel modo seguente:

- si rileva il valore di chiusura dell'Indice che costituisce il Parametro di riferimento alle seguenti date:

	1° periodo di riferimento	2° periodo di riferimento	3° periodo di riferimento
Data iniziale	06/04/2009	06/04/2010	06/04/2011
1 ^a data di determinazione	06/05/2009	06/05/2010	06/05/2011
2 ^a data di determinazione	06/06/2009	06/06/2010	06/06/2011
3 ^a data di determinazione	06/07/2009	06/07/2010	06/07/2011
4 ^a data di determinazione	06/08/2009	06/08/2010	06/08/2011
5 ^a data di determinazione	06/09/2009	06/09/2010	06/09/2011
6 ^a data di determinazione	06/10/2009	06/10/2010	06/10/2011
7 ^a data di determinazione	06/11/2009	06/11/2010	06/11/2011
8 ^a data di determinazione	06/12/2009	06/12/2010	06/12/2011
9 ^a data di determinazione	06/01/2010	06/01/2011	06/01/2012
10 ^a data di determinazione	06/02/2010	06/02/2011	06/02/2012
11 ^a data di determinazione	06/03/2010	06/03/2011	06/03/2012
12 ^a data di determinazione	06/04/2010	06/04/2011	06/04/2012

- a partire dalla 1^a data di determinazione fino alla 12^a data di determinazione, si determinano le performance mensili dell'Indice che costituisce il Parametro di riferimento sottraendo una unità al rapporto tra il valore di chiusura rilevato in ciascuna delle date sopra indicate ed il valore di chiusura registrato alla data di determinazione precedente. Per la 1^a data di determinazione, il valore di chiusura registrato alla data precedente è pari al valore rilevato alla data iniziale.

Tutte le performance mensili vengono considerate in valore assoluto, cioè con segno positivo, indipendentemente dal fatto che il segno stesso sia positivo o negativo.

Per ogni periodo di riferimento viene selezionata la minore tra le performance mensili, espressa come indicato al punto precedente, fatta registrare dall'Indice che costituisce il Parametro di riferimento nelle date di determinazione.

- **Prestazione assicurativa in caso di vita a scadenza**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto un capitale pari al 100% del premio versato.

Il Parametro di riferimento e gli Attivi destinati a copertura a cui sono collegate le prestazioni assicurative in caso di vita sono analiticamente descritti agli artt. 9 e 10 e in Nota Informativa ai punti 7 e 8 della Sezione C.

Per l'esemplificazione del meccanismo di indicizzazione si rinvia al punto 9 della Sezione C della Nota Informativa.

Indipendentemente dall'andamento del Parametro di riferimento, la Compagnia garantisce la corresponsione di un capitale minimo in caso di vita dell'Assicurato, alla scadenza del presente contratto, pari al 100% del premio versato.

Le prestazioni di cui al presente contratto sono da considerarsi al lordo degli eventuali oneri fiscali di cui al punto 12 della Sezione D della Nota Informativa.

Art. 12 – Prestazione assicurativa in caso di morte.

In caso di morte dell'Assicurato, prima della scadenza del contratto, la Compagnia

corrisponderà ai Beneficiari un capitale così determinato:

- in caso di valore corrente della prestazione (come sotto definito) maggiore del premio versato, sarà riconosciuto un importo pari al 100% del valore corrente della prestazione;
- in caso di valore corrente della prestazione minore del premio versato, sarà riconosciuto un importo uguale al valore corrente della prestazione maggiorato di un importo pari al minore dei seguenti valori:
 - a) il 15% del premio versato;
 - b) il premio versato diminuito del valore corrente della prestazione.

Per **valore corrente della prestazione** si intende, la somma fra:

- il valore corrente del titolo obbligazionario ovvero il premio versato attualizzato per la durata residua del contratto al tasso swap lettera, relativo alla durata pari a quella residua;
- il valore corrente dello strumento finanziario derivato.

L'Ente Emittente lo strumento finanziario derivato ne determina il valore corrente.

L'Ente Emittente il titolo obbligazionario ne determina il valore corrente.

Il tasso swap è un tasso di interesse che viene determinato sui mercati finanziari internazionali e pubblicato, per le principali scadenze, sui principali quotidiani finanziari e sui circuiti Reuters e Bloomberg.

Qualora non fosse disponibile il tasso per la durata residua esatta, per l'operazione di attualizzazione verrà utilizzato il tasso ottenuto come interpolazione lineare tra i due tassi swap di durata più prossima a quella della vita residua del contratto nel giorno di determinazione del **valore corrente della prestazione**, a seguito della richiesta di riscatto o di prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Con riferimento alle regolamentazioni in materia fra la Compagnia e l'Ente emittente il titolo obbligazionario, è previsto che qualora alla data di determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario si verificasse una qualunque sospensione delle quotazioni o una qualunque sostanziale limitazione o restrizione alla negoziazione e agli scambi prima dell'orario di chiusura della relativa Borsa («Evento di Turbativa»), il valore corrente del titolo obbligazionario verrà rilevato il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa. In ogni caso tale valore verrà

determinato non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di mancata rilevazione.

Il **valore corrente della prestazione** verrà determinato il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Italia Oggi" a partire dal secondo venerdì successivo alla data di determinazione. Qualora il giorno di determinazione non sia un giorno lavorativo, il valore corrente della prestazione verrà determinato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Inoltre, qualora alla data di determinazione del **valore corrente della prestazione** si verificasse una qualunque sospensione delle quotazioni o una qualunque sostanziale limitazione o restrizione alla negoziazione e agli scambi prima dell'orario di chiusura delle relative Borse («Evento di Turbativa»), tale da non consentire la determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario o dello strumento finanziario derivato, il **valore corrente della prestazione** verrà determinato il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'Evento di Turbativa nel quale siano disponibili contemporaneamente il valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato. In ogni caso tale valore verrà determinato non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di mancata determinazione.

Ai fini della determinazione del capitale in caso di decesso, il **valore corrente della prestazione** sarà il primo determinato successivamente alla data di ricezione da parte della Compagnia del certificato di morte dell'Assicurato.

Tuttavia se tra tale data e la data di determinazione non intercorrono almeno 5 giorni lavorativi, il valore corrente della prestazione sarà quello relativo alla seconda data di determinazione successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia del certificato di morte dell'Assicurato.

Per data di ricezione si intende la data certificabile tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o conferma del fax trasmesso alla Compagnia.

Alla decorrenza degli effetti del contratto il valore corrente della prestazione sarà pari al premio versato diminuito dei costi di cui all'Art. 6.1.1, e di conseguenza sarà pari a 92,00% del premio versato.

Pertanto è possibile che il capitale in caso di morte (collegato a tale valore corrente) sia inferiore al premio versato.

Il Parametro di riferimento e gli Attivi destinati a copertura a cui è collegata la prestazione in caso

di morte sono analiticamente descritti agli Artt. 9 e 10 e in Nota Informativa ai punti 7 e 8 della Sezione C.

Art. 13 - Conflitto di Interessi

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. risulta:

- la società collocatrice del presente contratto;
- la società emittente il titolo obbligazionario.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Art. 14 - Diritto di riscatto.

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto.

In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto è pari al valore corrente della prestazione, come definito e determinato all'Art. 12, al netto dei costi per riscatto di cui al precedente Art. 6.1.2.

Ai fini della determinazione del valore di riscatto il **valore corrente della prestazione** sarà il primo determinato successivamente alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto corredata di documentazione completa di cui all'Art. 15.

Tuttavia se tra tale data e la data di determinazione non intercorrono almeno 5 giorni lavorativi, il **valore corrente della prestazione** sarà quello relativo alla seconda data di determinazione successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa di cui sopra.

Per data di ricezione si intende la data certificabile tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o conferma del fax trasmesso alla Compagnia.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le



condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Canali – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013203, Fax 0458372316.

La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

La Compagnia non prevede la corresponsione di alcun valore minimo garantito in caso di riscatto.

L'entità della prestazione può risultare inferiore al premio versato, anche qualora si verifichi un deprezzamento del valore degli Attivi destinati a copertura di cui all'Art. 10.

Art. 15 - Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario, sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di revoca della proposta:

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- copia del documento di identità e codice fiscale del Contraente (se il Contraente è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale);
- originale di polizza ed eventuali appendici qualora la richiesta pervenga al di fuori del canale bancario ovvero direttamente dagli aventi diritto;

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente.

In caso di decesso:

- originale di polizza ed eventuali appendici qualora la richiesta pervenga al di fuori del canale bancario ovvero direttamente dagli aventi diritto;
- richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita);
- copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari (se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale);
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- copia autentica del testamento con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni o, in mancanza dello stesso, dell'atto notorio dove risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi (se sono i Beneficiari indicati in polizza);
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.

Il Contraente e/o i beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione fosse necessaria per la liquidazione della prestazione o per l'identificazione dei Beneficiari ed in particolare, nel caso in cui il decesso sia conseguenza di infortunio, di suicidio o di omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria.

A scadenza:

- richiesta sottoscritta dai Beneficiari;
- copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari (se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale);

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza è richiesta la consegna di un'autocertificazione che ne attesti lo smarrimento.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dello sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il pagamento della cedola annuale di importo fisso avviene entro i 30 giorni successivi alle prime due ricorrenze annuali del contratto. Il pagamento delle successive eventuali cedole annuali avviene entro i 30 giorni successivi alla relativa ricorrenza annuale del contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Art. 16 – Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 17 – Comunicazioni

La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni anno solare l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali

- valore del premio versato alla data di conclusione del contratto;
- dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento;
- indicazione del valore del Parametro di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine

della determinazione delle prestazioni nonché indicazione del valore degli Attivi destinati a copertura al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

- valore della prestazione garantita di cui all'Art. 11.

La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente qualora, in corso di contratto, le variazioni del Parametro di riferimento e degli Attivi destinati a copertura degli impegni assunti determinino una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 18 - Beneficiari della prestazione assicurativa.

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 19 - Pegno.

Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il

Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 20- Cessione del contratto.

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 21- Tasse ed imposte.

Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 22- Foro competente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente, l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 23 - Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.



GLOSSARIO

Agente di Calcolo	In caso di contratti index-linked il cui investimento sottostante è costituito da un titolo obbligazionario e da uno strumento finanziario derivato, sono le Società che determinano, in conformità al regolamento del titolo obbligazionario e/o dello strumento finanziario derivato, il valore di rimborso del titolo obbligazionario e/o dello strumento finanziario derivato. In quanto soggetti incaricati per il mercato secondario, determinano il valore della quotazione del titolo obbligazionario e del titolo derivato per tutta la durata della vita dei titoli stessi in normali condizioni di mercato. Nel presente contratto l'Agente di Calcolo per il titolo obbligazionario coincide con l'Ente Emittente il titolo stesso ed è: Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. – Corso Giovecca, 108 – 44100 Ferrara – Italia.; l'Agente di calcolo per lo strumento finanziario derivato coincide con l'Ente Emittente il titolo stesso ed è Banco Santander Central Hispano S.A. - Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander (Spagna).
Agente di Calcolo per il Parametro di riferimento	Si intende l'Agente incaricato per il calcolo del Parametro di riferimento ai sensi del contratto relativo allo strumento finanziario derivato. Nel presente contratto Banco Santander Central Hispano S.A. - Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander (Spagna) è l'Agente di Calcolo per il Parametro di riferimento.
Anno Assicurativo	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Borsa	La borsa valori o "piazza" finanziaria dove viene quotato l'indice azionario, il paniere di indici azionari o l'altro indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Cap	Clausola contrattuale che comporta rendimenti non superiori ad una certa soglia.
Capitale in caso di decesso	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Caricamenti	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.



Compagnia	Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966 e registrata al Registro delle Imprese di Verona al N° 00320160237, Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
Composizione dell'indice di riferimento	Natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Comunicazione in caso di perdite	Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora in corso di contratto il valore finanziario del contratto si sia ridotto oltre una certa percentuale rispetto al valore dei premi investiti.
Conclusione del contratto	Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Data di decorrenza	Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di emissione del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato.
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni



precontrattuali	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Differimento	Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale.
Diritto proprio (del Beneficiario)	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Estratto conto annuale	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l'importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.
Età assicurativa	l'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
Floor	Clausola contrattuale che comporta rendimenti non inferiori ad una certa soglia.
Fascicolo informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: <ul style="list-style-type: none"> - scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked); - nota informativa; - condizioni di assicurazione; - glossario; - modulo di proposta.
Impignorabilità e Insequestrabilità	Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Indice azionario	Insieme delle azioni, generalmente relative ad un determinato mercato regolamentato, che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Parametro di riferimento	L'indice azionario, il paniere di titoli azionari o il diverso valore finanziario che costituisce l'indice finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
ISVAP	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Nota informativa	Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.



Paniere di indici azionari	Insieme degli indici azionari che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Pegno	Vedi "cessione".
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di collocamento	Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto.
Periodo di copertura (o di efficacia)	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza di assicurazione sulla vita	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza index-linked	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate all'andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. E' un contratto di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica, tipicamente un indice di borsa, attraverso particolari accorgimenti tecnici.
Polizza mista	Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Premio complessivo	Importo che il Contraente versa alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti index-linked si può suddividere in premio investito, nell'eventuale premio per le garanzie complementari o di puro rischio, e nelle componenti di costo.
Premio investito	Parte del premio che viene utilizzata nell'acquisto dello strumento finanziario/degli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
Prestazione assicurativa	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione a scadenza	Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione del premio versato al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
Prestito	Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.



Prezzo di acquisto	Valore dello strumento finanziario/degli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto alla data di decorrenza.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quietanza	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Rating	Indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente o all'eventuale garante dello strumento finanziario/degli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch, ecc..
Recesso (o ripensamento)	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reddito lordo complessivo	Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal Contraente (per esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria ecc.).
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Rischio demografico	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Rischio di credito (o di controparte)	Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.
Rischio di interesse	Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
Rischio di liquidità	Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
Rischio di mercato	Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

fls, ten 

Rischio di prezzo	Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
Rischio finanziario	Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.
Scadenza	Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica	Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie offerte e i costi gravanti sul contratto.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato, a fronte del quale viene erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società Collocatrice:	Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. – Corso Giovecca, 108 – 44100 Ferrara – Italia.
Solvibilità dell'emittente	Capacità dell'ente che ha emesso il titolo che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.
Strumenti derivati	Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.
Sostituto d'imposta	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tassazione ordinaria	Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Tassazione separata	Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Valore di mercato	Valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto, pubblicato giornalmente da quotidiani economici nazionali.
Valuta di denominazione	Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo	Vedi "cessione".
Volatilità	Grado di variabilità del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURANDO

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA.

Il Contraente

Il sottoscritto con riferimento a quanto disposto dall'art. 1341 del cod. civ. dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione allegate: Art. 15 - Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

Il Contraente

Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

La Compagnia tratterà i costi sostenuti per l'emissione del contratto di cui all'Art. 6.1.1 delle Condizioni di Assicurazione, pari a 25,00 Euro.

I sottoscritti Contraente e Assicurando dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnategli. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della legge n. 197 del 5/7/91.

I sottoscritti Contraente e Assicurando dichiarano altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

L'Assicurando si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.

Luogo e data:

Il Collocatore
(firma leggibile)

L'Assicurando (o chi ne esercita la potestà)
(firma leggibile)

Il Contraente
(firma leggibile)



Ente
Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto n.

Filiale

Collocatore

Cod.Prodotto
Numero proposta

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Contraente/Correntista autorizza la Banca ad addebitare il proprio conto corrente, indicato in calce, per il premio relativo alla polizza senza emissione della lettera contabile di addebito.

Coordinate bancarie ABI: CAB: c/c di addebito n.:
Importo del premio Euro

Luogo e data

Il Collocatore
(firma leggibile)

Il Contraente/Correntista
(firma leggibile)

f. s. t. u. 